



Unione europea che rende possibili le transazioni di merci in modo semplificato e più sicuro

# «Atente» per operatori fidati

## L'Agenzia garantisce iter veloci e minori controlli alle frontiere



«Imprimatur» si fa in tre. Semplificazione alle frontiere con tre tipi di certificati di affidabilità

adempimento. Gli organi competenti

## Attestato rilasciato su istanza

Sarà l'ufficio regimi doganali fiscali (Urdf) dell'agenzia delle Dogane di Roma l'organo competente a esaminare la domanda trasmessa agli uffici periferici dell'agenzia.

Questo è stato precisato tra l'altro dall'agenzia delle Dogane con la circolare 36/D/07. In effetti, la procedura doganale prevede che se l'ufficio periferico constata l'incompletezza della domanda, invia il richiedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione, a fornir

UTILIZZO  
Il documento italiano  
sarà valido

in tutti gli Stati membri  
nel formato «full»  
anche nei Paesi terzi

Le informazioni necessarie per  
ulteriore corso.

In mancanza, propone all'Urdf il rigetto della stessa, avverso il quale è proponibile ricorso al Tar. Se invece la domanda è completa, l'ufficio periferico registra sul sistema informatico Aida tutti i dati e essa contenuta entro 5 giorni lavorativi dalla sua ricezione, oltre proponendo l'accettazione o il rinvio all'Urdf.

Questo, qualora non vi siano motivi ostativi, provvede a informare gli altri Stati membri entro 10 giorni lavorativi dalla data della ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio delle Dogane, registrando i dati relativi alla richiesta nella banca dati comunitaria

Aeo. In tal modo, gli altri Stati membri possono intervenire nel procedimento fornendo all'Urdf le informazioni in loro possesso su elementi ostativi al rilascio del certificato; nel frattempo, l'ufficio delle Dogane procede, nell'ambito della propria attività di audit, alla verifica delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalle norme comunitarie, in base al tipo di certificato richiesto.

La citata circolare rimarca che l'attività di audit deve essere conclusa entro 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'istanza ma, qualora nel corso dell'esame il richiedente procede ad adeguamenti volti a meglio soddisfare i requisiti, in accordo con l'ufficio delle Dogane il termine può essere prolungato e il decorso di esso sospeso fino a un massimo di 30 giorni.

La relazione conclusiva dell'attività di audit viene quindi trasmessa alla Direzione regionale nel cui ambito territoriale rientra l'ufficio delle Dogane che ha effettuato gli accertamenti; essa, dopo la validazione, inoltra tutta la documentazione all'Area centrale verifiche e controlli-ufficio tecnologie e supporto dell'attività di verifica (Utsav), che verifica nuovamente l'istruttoria e il rispetto del protocollo procedurale.

Se l'esito dei riscontri è positivo, viene inviato un messaggio in tal senso all'Urdf, che provvede a rilasciare il richiesto certificato dandone comunicazione agli altri Stati membri tramite la registrazione dei dati relativi nella banca dati comunitaria Aeo.

Qualora l'attività di audit dell'ufficio delle Dogane dia esito negativo, i risultati vengono comunicati all'operatore commerciale, che ha 30 giorni di tempo per replicare. In assenza di variazioni sostanziali o di risposta, la relazione è inviata alla Direzione regionale e all'Utsav, che esprimerà parere negativo all'Urdf, competente ad adottare la decisione di rigetto.

È anche possibile che l'audit riscontri la necessità di talune azioni correttive di tipo gestionale e/o operativo. In tal caso, l'Autorità doganale e il richiedente possono concordare un termine ritenuto congruo per apportare i necessari miglioramenti alle procedure; durante questo lasso di tempo, i termini per il rilascio del certificato sono sospesi. Lo status potrà essere concesso a seguito di un nuovo audit da parte dell'ufficio delle Dogane teso a verificare i miglioramenti procedurali.

Il rilascio del certificato deve avvenire a regime entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, tuttavia, considerata la novità e l'interesse del provvedimento, il regolamento 1875/06 ha previsto un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008, per effetto del quale il certificato può essere rilasciato entro 300 giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

Il certificato Aeo, una volta rilasciato, è valido e riconosciuto in tutti gli Stati membri e, per i certificati Aeo sicurezza e Aeo full, anche nei Paesi terzi con i quali vi siano accordi di mutuo riconoscimento.

di dogana e di sicurezza: si va dall'elenco delle procedure Iso al relativo manuale, dal Piano di sicurezza al manuale sulla Privacy di cui al Dlgs 196/2003, dal documento relativo alle procedure di Disaster recovery e alla sicurezza informatica al bilancio completo delle note integrative, dal certificato Iata al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco, dal certificato della camera di commercio al certificato generale del casellario giudiziale del richiedente.

In tal modo, l'agenzia delle Dogane ha potuto meglio tarare il processo di lavorazione delle istanze per il riconoscimento dello status di Aeo, al contempo omogeneizzando l'azione degli uffici doganali chiamati a svolgere l'attività di audit.

Le regole. Previsto un audit

## I quattro requisiti che servono a ottenere lo status

L'ottenimento della certificazione quale Operatore economico autorizzato è il risultato di una procedura di audit effettuata dall'agenzia delle Dogane e finalizzata al riscontro, in capo al richiedente, dei quattro requisiti fissati dal Regolamento Ce n. 648/05 e dalle relative disposizioni di applicazione contenute nel regolamento Ce n. 1875/2006.

### Le caratteristiche

In primo luogo, è richiesto un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali sulla movimentazione delle merci. È poi necessario dimostrare l'osservanza degli obblighi doganali nel corso dei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza da parte del richiedente, delle persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo di gestione, del legale rappresentante della società nonché della persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

In questa ottica, ad esempio, saranno ostativi al riconoscimento dello status di Aeo infrazioni gravi o reiterate alla normativa doganale o alla normativa la cui applicazione sia demandata alle dogane ovvero ancora alle norme del Codice penale in tema di delitti contro la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica e l'industria e il commercio.

Pertanto, una condanna anche non definitiva per violazione delle norme sul "Made in Italy" o a tutela della proprietà intellettuale ovvero l'irrogazione di sanzioni amministrative che, per la loro natura, entità o frequenza, compromettano il rapporto di fiducia con l'agenzia delle Dogane, imporranno di attendere prima di presentare la domanda.

Il terzo requisito è costituito dal possesso di una solvibilità finanziaria dimostrata, ossia una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche dell'attività commerciale.

Infine, coloro che intendono acquisire il certificato Aeo-Sicurezza o quello Semplificazioni doganali/Sicurezza, debbono disporre di appropriate norme di sicurezza, ossia di strumenti di prevenzione di illeciti accessi alle installazioni (fabbriche, depositi, eccetera), di allarme, di protezione e controllo delle unità di trasporto e così via.

### Passo per passo

L'intera procedura per l'ottenimento della certificazione

ne è stata illustrata dall'agenzia delle Dogane con la circolare 36/D/07 del 28 dicembre 2007, che richiama gli orientamenti contenuti nel documento TAXUD 2006/1450 del 27 giugno 2007 della Commissione Europea.

L'istanza, redatta sul modello scaricabile dal sito dell'agenzia delle Dogane ([www.agenziaadogane.it](http://www.agenziaadogane.it)), deve essere presentata all'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui l'operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali svolte e in cui è effettuata almeno una parte delle operazioni oggetto del certificato Aeo.

Per semplificare l'attività di riscontro degli Uffici e verificare il possesso dei requisiti prescritti, gli operatori possono effettuare un'attività di pre-audit, con i propri consulenti ovvero avvalendosi del questionario di au-

### CHE COSA OCCORRE

Buon metodo di gestione delle scritture commerciali e rispetto degli obblighi nei tre anni che precedono l'istanza

### I RISCHI

Rapporto di fiducia compromesso per una sola violazione sulla proprietà intellettuale o sul made in Italy

La valutazione contenuta nella seconda parte del documento TAXUD 2006/1450, scaricabile dal sito dell'agenzia, che contiene un'apposita sezione dedicata all'Aeo.

Il questionario, allegato all'istanza, consentirà all'Ufficio chiamato a svolgere l'audit presso l'operatore di lavorare in maniera più efficace; peraltro, un ausilio notevole nel processo di attribuzione dello status è rappresentato dal possesso di certificazioni in esito al programma di audit doganale delle imprese ovvero di autorizzazioni alle procedure semplificate ovvero di certificazioni rilasciate da altre autorità o enti (ad esempio le certificazioni Iso).

Peraltro, un'attività di pre-audit ben fatta consentirà all'operatore di riscontrare eventuali criticità nella propria attività aziendale, in modo da porvi rimedio prima di presentare la richiesta di riconoscimento quale Aeo: sarà dunque possibile intervenire su situazioni potenzialmente rischiose riducendo in tal modo i tempi dell'audit doganale vero e proprio ed evitando il rigetto della domanda.

## Tassazione non sempre coerente con il trust

di Paolo Gaeta

Non è facile misurare quanto il trust sia una pura innovazione giuridica oppure la riscoperta reminiscente di una fattispecie già presente nel nostro ordinamento, ma parzialmente dimenticata a causa del processo di sgretolamento subito dalla "fiducia" nelle nostre leggi recenti. L'innovazione del particolare rapporto di proprietà (od obbligatorio, forse poco conta che chiamiamo trust, è un parziale recupero di strumenti che il nostro diritto e i nostri giudici riconoscono. I comparatisti hanno spiegato le caratteristiche proprietarie del trustee e i diritti dei beneficiari indicando il trust come una via di mezzo tra un mandato e un deposito.

Giurisprudenza e prassi di questo ultimo decennio hanno disciplinato il trust individuando le fattispecie tributarie in modo corretto. Tuttavia, nell'ultimo anno il legislatore ha ritenuto di dover codificare alcuni aspetti del trust. Il nuovo articolo 73 del Tuir ha sottoposto il trust, o i beneficiari, per i redditi prodotti dai beni segregati; inoltre, con la reintroduzione dell'imposta di successione e donazione e l'innovazione della tassazione degli atti a titolo gratuito e la costituzione dei vincoli di destinazione si è tentato di disciplinare la tassazione delle imposte indirette nei trust.

Molti ritenevano che il legislatore volesse far rientrare i trust negli atti a titolo gratuito e i vincoli di destinazione, intuizione confermata dalla circolare 3 del 22 gennaio 2008 che tratta il trust alla stregua di questi ultimi. La decisione di rendere tassabile l'universo delle liberalità indirette ha indotto le Entrate a trattare il trust soltanto come una liberalità, trascurando i trust non liberali (commerciale e di scopo) che rappresentano il 70% delle fattispecie professionali a livello internazionale e obliando a un decennio di giurisprudenza e prassi interna.

Nel trust la protezione del patrimonio che crea il vincolo è l'effetto secondario del sovvertimento premiante degli interessi dei beneficiari, condicio sine qua non è la fiducia che può non esistere nei vincoli. È pacifico che il trust possa a volte coesistere con un atto liberale e dunque giustificare la tassazione, come donazione, del passaggio al trustee oppure di quello finale ai beneficiari. D'altra parte è altrettanto pacifico distinguere nettamente dalle donazioni; il trust di garanzia, quello nel concordato preventivo, in luogo di un mandato, di un patto parasociale e i trust commerciali sono lontani dalla donazione quanto lo è un mutuo.

La circolare 3/08 è a tratti scriteriata rispetto ai principi del sistema e incoerente rispetto alle conclusioni in essa contenute; l'Agenzia, ad esempio, interpreta la creazione del trust senza trasferimento del bene (trust autodi chiarato) come una fattispecie da tassare proporzionalmente con l'imposta di donazione. Se il trust fosse a contenuto liberale, potrebbe la sola compressione del diritto di proprietà decisa dal disponente, dichiaratosi trustee, giustificare l'applicazione dell'imposta di donazione che richiede il trasferimento del bene?

Prima della circolare quasi nessuno immaginava una risposta positiva. La giurisprudenza (Ct Veneto 23/1/08; e Ct Lombardia 8/5/07) e la prassi degli uffici locali, infatti, si muovevano in senso opposto e applicavano al trasferimento immobiliare dal disponente al trustee le regole del mandato (registro in misura fissa).

L'incongruenza tra le innovazioni legislative e l'interpretazione di prassi e il corpus normativo danneggia il sistema economico rendendo arduo il compito dell'interprete di rendere coerenti le nuove regole di tassazione. Le finalità multiple e di causa diversa che motivano l'affidamento al trustee meritano trattamenti tributari diversi. L'imposizione di una disciplina fiscale rigida comprime la flessibilità dell'istituto a causa dell'onerosità tributaria, comportando uno svantaggio per il sistema economico e un conseguente impulso centrifugo verso sistemi tributari esteri meno onerosi.